



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 498/15/cnc/fta

Roma, 2 settembre 2015

Spett.le
Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata
Via della Fisica 18 c/d
85100 Potenza

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Ufficio Legislativo
via Cristoforo Colombo
00145 Roma

e p.c. Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente
Via V. Verrastro
85100 Potenza

Al Sindaco di Melfi
Dott. Livio Valvano
85025 Melfi

Oggetto: *Nota dell' ARPA Basilicata su Rapporti di prova certificazione.*

Nell'ambito di un procedimento teso ad accertare la contaminazione del suolo ed un eventuale intervento di bonifica viene chiesto al Consiglio Nazionale dei Chimici da codesta Agenzia un parere circa l'obbligatorietà dell'acquisizione di certificati analitici al posto dei rapporti di prova.

Questo Consiglio rispondendo a numerosi quesiti relativi alla questione in esame, con nota prot: 511/11/cnc/fta del 23 settembre 2011 (allegata alla presente) aveva escluso, in via generale, una automatica equivalenza tra il rapporto di prova ed il certificato di analisi sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di procedimento formativo, contenuto, funzione e quindi, di responsabilità assunta da chi li sottoscrive.

Con ulteriore atto prot: 657/13/cnc/fta, del 20 dicembre 2013 questo Consiglio ha chiarito che, premessa la natura del rapporto di prova quale atto endoprocedimentale del più complesso iter di certificazione, lo stesso non è di per sé qualificabile quale atto di natura intellettuale, ma risulta essere la sola garanzia di esecuzione - ancorché elevata - di procedure, senza che le procedure stesse

siano sottoposte ad analisi critica circa l'appropriatezza e l'eshaustività in relazione allo scopo prefissato. Il rapporto di prova, pertanto, non può da solo dare certezza (certificare) di quanto in ultimo ricercato se quanto ricercato non è il mero risultato della prova. La valutazione/deduzione chimica che viene effettuata sulla base di vari elementi tra cui, ma non solo, il rapporto di prova (che peraltro può ben essere più di uno, per evidenti motivi dovuti alla completezza - o meno - delle informazioni circa sostanze, o costituenti delle stesse, derivanti da una unica procedura analitica), che ha la sua sintesi nel cd. "giudizio", è la vera attività di natura intellettuale contenuta nella "certificazione", o ogni altro atto professionale, tutelata dalla legge con la previsione di cui all'art. 348 del codice penale.

Ne consegue che, accettando la P.A. un mero rapporto di prova, questa sposta l'onere deduttivo, dal soggetto obbligato, alla stessa P.A., assumendone i rischi, sia civili che penali, che conseguono ad una errata deduzione/giudizio e rinunciando di fatto alla funzione di verifica della conclusione altrui.

Per meglio comprendere le differenze è bene analizzare il procedimento di bonifica di un suolo, previsto dalla norma nazionale.

La bonifica del suolo si inserisce (e ne viene normata negli allegati alla parte quarta del D.lgs 152/06) all'interno dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica.

Tale analisi presuppone che:

Nell'applicazione dell'analisi di rischio dei siti contaminati ed ai fini di una interpretazione corretta dei risultati finali occorre tenere conto dei seguenti concetti:

la grandezza rischio, in tutte le sue diverse accezioni, ha costantemente al suo interno componenti probabilistiche. Nella sua applicazione per definire gli obiettivi di risanamento è importante sottolineare che la probabilità non è legata all'evento di contaminazione (già avvenuto), quanto alla natura probabilistica degli effetti nocivi che la contaminazione, o meglio l'esposizione ad un certo contaminante, può avere sui ricettori finali.

Ai fini di una piena accettazione dei risultati dovrà essere posta una particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, scelta che dovrà rispondere sia a criteri di conservatività, il principio della cautela è intrinseco alla procedura di analisi di rischio, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte.

L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza con gli orientamenti strategici più recenti, devono tenere presente la destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale.

A tal fine ci si basa non già sul mero superamento di valori tabellari ma "[l]'articolato normativo fa riferimento a due criteri-soglia di intervento: il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione ed il secondo (CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica"¹

Ne deriva, in modo inequivocabile, che il rischio sanitario va valutato sulla base delle **sostanze presenti o sviluppabili nell'ambiente** anche in relazione alle probabili attività future e non già sulla base della semplice ed acritica determinazione di talune sostanze (o parti di sostanze).

¹ Cfr. D.Lgs 152/06 Allegato 1: Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica.

Ordinariamente viene richiesto alle Agenzia per la protezione dell'ambiente un parere circa la validazione di rapporti di prova.

Il termine “*validazione*” può acquisire significati differenti ove lo stesso si riferisca al singolo parametro o all'interezza dell'elaborato e quindi alla finalità dello stesso.

Nel caso del singolo parametro, la validazione si riferisce alla riproducibilità ed alla ripetibilità del dato stesso. Con la validazione si afferma che ove il dato fosse stato misurato con quel metodo e nelle stesse condizioni, altro soggetto avrebbe ottenuto un valore comparabile, indipendentemente se il metodo, sia idoneo e/o comporti un errore sistematico.

Nel caso di un elaborato, la validazione consiste nel verificare se tutti i passaggi logici sono stati svolti in coerenza ed utili alla risoluzione del quesito primario posto, ovverosia nel caso in esame, se il sito è contaminato, se rischia di contaminarsi (in particolare le falde acquifere), se l'evoluzione dei fenomeni chimici vada verso un accentuarsi o meno della pericolosità per la salute e l'ambiente (ad esempio con un potenziale rischio di contaminazione della catena alimentare).

In tale contesto è bene porsi alcuni quesiti:

L'individuazione dei parametri rilevanti, ai fini della valutazione della contaminazione, è stata fatta dalla P.A.?

Esiste una specifica norma della Regione Basilicata che impone la ricerca degli specifici parametri, con specifiche metodiche, oggetto dei rapporti di prova?

Quale era la finalità, ultima, di tali determinazioni?

In particolar modo si osserva che la norma nazionale sulle bonifiche vede due differenti momenti logico-procedurali:

Il primo attiene all'individuazione dell'inquinamento, della sua natura e la sua evoluzione nel tempo, tale che la norma prevede la selezione delle sostanze inquinanti da ricercare.

“La selezione dei parametri dovrà avvenire essenzialmente sulla base seguente processo:

- *Esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito (processo industriale, materie prime, intermedi, prodotti e reflui generati nel caso di un'area industriale dimessa; materiali smaltiti nel caso di una discarica; prodotti coinvolti nel caso di versamenti accidentali, eventuali analisi esistenti, etc.), per la definizione di un "set standard" di analiti (sia per le analisi dei terreni sia per quelle delle acque sotterranee) concettualmente applicabile, nel corso delle indagini, alla generalità delle aree di interesse.*
- *Esame dello stato fisico, della stabilità e delle caratteristiche di reale pericolosità delle sostanze individuate nel "set standard" di analiti di cui al punto precedente per eseguire solo su queste la caratterizzazione completa di laboratorio”.*

Allo stesso tempo per quanto attiene le metodiche analitiche è previsto che:

- *“Le attività analitiche verranno eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità. Le metodiche analitiche*

applicate dovranno essere concordate fra le parti prima dell'inizio dei lavori, in fase di approvazione del piano di indagine proposto.”²

Sono state concordate tale metodiche ed è stato delimitato il corretto campo di applicazione delle stesse?

Mentre il secondo attiene al monitoraggio dell'inquinamento, per il quale è previsto:

- *“Le azioni di monitoraggio e controllo devono essere effettuate nel corso e al termine di tutte le fasi previste per la messa in sicurezza, per la bonifica e il ripristino ambientale del sito inquinato, al fine di verificare l'efficacia degli interventi nel raggiungere gli obiettivi prefissati.*

In particolare:

- *al termine delle azioni di messa in sicurezza d'emergenza e operativa;*

- *a seguito della realizzazione delle misure di sicurezza a valle della bonifica, per verificare che: i valori di contaminazione nelle matrici ambientali influenzate dal sito corrispondano ai livelli di concentrazione residui accettati in fase di progettazione; non siano in atto fenomeni di migrazione dell'inquinamento; sia tutelata la salute pubblica;*

- *nel corso delle attività di bonifica/messa in sicurezza permanente per verificare la congruità con i requisiti di progetto;*

- *a seguito del completamento delle attività di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, per verificare, durante un congruo periodo di tempo, l'efficacia dell'intervento di bonifica e delle misure di sicurezza”³.*

L'utilizzo dei parametri tabellari per la valutazione della possibile destinazione d'uso dei terreni è proprio della sola fase di verifica finale in quanto è evidente che, ad esempio ove fosse presente una contaminazione destinata a spostarsi - come nel caso di sversamento di liquidi - o a modificarsi nella sua natura chimica nel tempo - a seguito di fenomeni chimici, chimico-fisici e chimico-biologici - una semplice verifica di conformità al tempo zero di taluni prefissati parametri, nulla potrebbe garantire circa lo stato futuro del luogo, da qui la necessità dell'elaborazione di un adeguato modello concettuale che tenga anche conto delle trasformazioni dei contaminanti.

Sin d'ora è possibile affermare che un certificato analitico vero e proprio deve permettere una piena leggibilità e quindi contenere le informazioni utili alla delimitazione dell'efficacia dello stesso, mentre la semplice risultanza di metodiche analitiche, ancorché effettuate in un regime di qualità, non è quasi mai esaustiva.

Pur tuttavia, se i parametri sono stati imposti dalla P.A., l'esecutore si assume la responsabilità limitatamente alla sola corretta esecuzione, rimanendo ogni responsabilità in capo al soggetto che ha determinato il set analitico, ove per soggetto si intende la persona fisica che ha operato tale scelta e non la persona giuridica, stante che tale aspetto attiene a competenza di professione riservata.

² Cfr. D.Lgs 152/06 Allegato 2: Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati.

³ Cfr. D.Lgs 152/06 Allegato 3: Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili.

Al contrario ove fosse stato dato un mandato analitico in senso proprio, ovverosia la responsabilità della scelta dei parametri, escludendo quindi quelli impropri, il rapporto di prova non sarebbe - da solo - idoneo allo scopo.


Posto che l'ARPA è dotata di personale che può assumersi la responsabilità professionale di effettuare valutazioni su dati analitici prodotti dalla stessa e da altri, assumendo nel contempo l'onere implicito di affermare che il campione è rappresentativo di quanto si sta indagando e che durante la fase analitica non vi sono state emergenze atte ad invalidare le risultanze, essa può accettare il rapporto di prova, nella consapevolezza che in tale modo passa dal ruolo di controllore ad attore stesso del giudizio.

Infine, essendo chiara la differenza tra certificato e rapporto di prova, ove la legge utilizza il termine "*certificato*" l'elaborato deve poter essere tale, stante l'inesistibilità della norma per analogia e nel rispetto dell'art 12 delle Disposizioni sulla legge in generale – preleggi.

P.Q.M

Nelle considerazioni esposte è il parere del Consiglio Nazionale dei Chimici.

Il Relatore
dott. chim. Eugenio Cottone



Il Presidente
prof.chim Armando Zingales

